

Schema in vista della camera di consiglio dell'8 aprile - BOZZA

Le diverse cause fissate all'udienza camerale di mercoledì 8 aprile possono essere così raggruppate:

a) Domande cautelari:

a.1)

Procedimenti cautelari nei quali NON sia stato emanato un decreto cautelare monocratico: il collegio si pronuncia di regola con **decreto cautelare**.

Il Collegio si pronuncia invece con **ordinanza cautelare** nel caso in cui entro il giorno **4 aprile 2020 (ore 12)** le parti costituite abbiano depositato richiesta congiunta di decisione senza discussione orale sulla base degli atti, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 2 del Decreto del Presidente del TAR Veneto n. 26 del 2020.

In questo caso il Collegio, ove ritenga che ne sussistano i presupposti, può decidere con **sentenza in forma semplificata** (sempre che le parti, nella richiesta di decisione, non abbiano segnalato eventuali ragioni processuali che non consentono la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata. Nella stessa richiesta le parti potranno altresì domandare che il Collegio, ove intenda procedere in tal senso, disponga il rinvio della trattazione della misura cautelare alla successiva camera di consiglio);

a.2)

Procedimenti cautelari nei quali sia stato emanato un decreto cautelare monocratico di RIGETTO: vale la medesima disciplina di cui al punto a.1).

a.3)

Procedimenti cautelari nei quali sia stato emanato un decreto cautelare monocratico di ACCOGLIMENTO:

Il Collegio si pronuncia con **ordinanza cautelare**, salvo che entro il giorno **4 aprile 2020 (ore 12)** una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata alla camera di consiglio del 22 [29] aprile 2020. Se la domanda di rinvio non sarà stata presentata, il Collegio, ove ritenga che ne sussistano i presupposti, può decidere con **sentenza in forma semplificata** (sempre che le parti, entro il termine anzidetto, non abbiano segnalato eventuali ragioni processuali che non consentono la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata. Le parti potranno altresì domandare che il Collegio, ove intenda procedere in tal senso, disponga il rinvio della trattazione della misura cautelare alla successiva camera di consiglio).

In ogni caso la parte ricorrente può rinunciare alla domanda cautelare.

b) Riti speciali

La causa viene decisa **SOLO** se entro il giorno **4 aprile 2020 (ore 12)** le parti costituite hanno depositato richiesta congiunta di decisione senza discussione orale sulla base degli atti, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 2 del Decreto del Presidente del TAR Veneto n. 26 del 2020.

Diversamente la causa viene rinviata.

a) Domande cautelari

a.1) e a.2):

Procedimenti cautelari nei quali NON sia stato emanato un decreto cautelare monocratico o sia stato emanato un decreto cautelare monocratico di RIGETTO:

In vista della camera di consiglio fissata alla data dell'8 aprile 2020, si ricorda alle parti che la domanda cautelare sarà decisa con decreto cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a..

Se entro il giorno 4 aprile 2020 (ore 12.00) le parti costituite avranno depositato richiesta congiunta di decisione senza discussione orale sulla base degli atti, il Collegio - ai sensi dell'art. 84, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 – deciderà con ordinanza cautelare ed eventualmente con sentenza in forma semplificata (sempre che le parti, nella richiesta di decisione, non abbiano segnalato eventuali ragioni processuali che non consentono la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata. Nella stessa richiesta le parti potranno altresì domandare che il Collegio, ove intenda procedere in tal senso, disponga il rinvio della trattazione della domanda cautelare alla successiva camera di consiglio).

Resta salva la facoltà della parte ricorrente di rinunciare alla domanda cautelare.

a.3)

Procedimenti cautelari nei quali sia stato emanato un decreto cautelare monocratico di ACCOGLIMENTO, anche parziale:

In vista della camera di consiglio fissata alla data dell'8 aprile 2020, si ricorda alle parti che – essendo stata concessa una misura cautelare monocratica di accoglimento - la domanda cautelare sarà decisa con ordinanza ai sensi del comma 2, terzo periodo, dell'art. 84 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Se entro il giorno 4 aprile 2020 (ore 12.00) una delle parti su cui incide la misura cautelare monocratica avrà depositato un'istanza di rinvio, la trattazione collegiale sarà rinviata alla camera di consiglio del 22 (29) aprile 2020.

Se la domanda di rinvio non sarà stata presentata, il Collegio, ove ritenga che ne sussistano i presupposti, si riserva di decidere con sentenza in forma semplificata (sempre che le parti non abbiano segnalato – entro il termine anzidetto - eventuali ragioni processuali che non consentono la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata. Le parti potranno altresì domandare che il Collegio, ove intenda procedere in tal senso, disponga il rinvio della trattazione della misura cautelare alla successiva camera di consiglio).

Resta salva la facoltà della parte ricorrente di rinunciare alla domanda cautelare.

b) Riti speciali

In vista della camera di consiglio fissata alla data dell'8 aprile 2020, si ricorda alle parti che la causa sarà decisa solo se entro il giorno 4 aprile 2020 (ore 12.00) le parti costituite avranno depositato richiesta congiunta di decisione senza discussione orale sulla base degli atti, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 2 del Decreto del Presidente del TAR Veneto n. 26 del 2020.

In mancanza di tale richiesta la causa sarà rinviata ad altra camera di consiglio.